

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Valenza patrimoniale delle obbligazioni assunte dallo sponsee

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RUOLO DI SPONSEE

- Art. 4 - Ruolo del Comune di Pianoro quale sponsee
- Art. 5 - Profili procedurali generali per l'acquisizione di sponsorizzazioni
- Art. 6 - Elementi necessari dell'avviso pubblico per la sollecitazione a manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni
- Art. 7 - Forme di pubblicizzazione della volontà del Comune di Pianoro di giungere a stipulazione di contratti di sponsorizzazione
- Art. 8 - Offerta dello sponsor
- Art. 9 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor
- Art. 10 - Regolazione dei possibili conflitti di interesse
- Art. 11 - Esplicitazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali
- Art. 12 - Proposte di sponsorizzazione concorrenti
- Art. 13 - Individuazione dello sponsor
- Art. 14 - Definizione del rapporto contrattuale
- Art. 15 - Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di selezione di contraenti per appalti di servizi

TITOLO III - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ED OPERE PUBBLICHE

- Art. 16 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche
- Art. 17 - Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche

TITOLO IV - Disposizioni generali

- Art. 18 - Verifiche dell'efficacia delle sponsorizzazioni per l'Amministrazione Comunale
- Art. 19 - Tutela dei marchi
- Art. 20 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
- Art. 21 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
- Art. 22 - Trattamento dei dati personali
- Art. 23 - Adempimenti fiscali e contabili
- Art. 24 - Riserva organizzativa
- Art. 25 - Entrata in vigore ed abrogazioni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "sponsorizzazione" la relazione a carattere di accordo negoziale tradotta in un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con funzione di pubblicità;
- b) per "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità al Comune di Pianoro, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- c) per "sponsee" il Comune di Pianoro, in qualità di soggetto sponsorizzato, che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto;
- d) per "logo", "marchio" o "segno distintivo", le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari;
- e) per "contratto di sponsorizzazione", un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale il Comune di Pianoro (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, la pubblicizzazione di ragione sociale, logo, marchio, attività o prodotti ad un terzo (sponsor), che si obbliga a contribuire con denaro, beni o servizi;
- f) per "Amministrazione", il Comune di Pianoro.

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività del Comune di Pianoro dirette a realizzare sponsorizzazioni, con ruolo di sponsee, nonché le relative procedure.

Tali sponsorizzazioni vengono attivate in attuazione di obiettivi definiti e con riguardo alle seguenti disposizioni:

- art. 43 della legge 449/1997
- art. 119 del D.Lgs. 267/2000

art. 26 del D.Lgs. 163/2006

art. 6 comma 9 della legge 122/2010

art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001

art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.

Ai sensi dell'art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449, il Comune di Pianoro, operante come sponsee, procede alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

Il ricorso a contratti di sponsorizzazione trova corrispondenza nel bilancio dell'Ente nel quale vengono concretizzati risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti

L'attivazione delle procedure finalizzate alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione è sempre preceduta da adeguata valutazione dei costi e dei benefici ed è comunque definita da specifici provvedimenti espressi.

Art. 3

Valenza patrimoniale delle obbligazioni assunte dallo sponsee

In relazione ai contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Amministrazione vale il principio per cui l'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RUOLO DI SPONSEE

Art. 4

Ruolo del Comune di Pianoro quale sponsee

Il Comune di Pianoro opera come sponsee, in relazione a progetti, iniziative, interventi per i quali intende acquisire risorse qualificate o significativo sostegno alle proprie attività di sviluppo delle finalità istituzionali.

Nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione nei quali opera come sponsee, il Comune di Pianoro definisce clausole operative riguardanti le proprie prestazioni per la veicolazione di segni distintivi dello sponsor secondo principi di coerenza con le proprie capacità organizzative e di equilibrio rispetto ai valori della sponsorizzazione complessivamente intesi.

Art. 5

Profili procedurali generali per l'acquisizione di sponsorizzazioni

Il Comune di Pianoro perviene alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione previa individuazione dei soggetti che assumono la veste di sponsor.

La selezione degli sponsor potenziali è sollecitata con apposito avviso nelle forme dell'evidenza pubblica, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

In presenza di proposte di sponsorizzazione concorrenti, l'Amministrazione adotta criteri selettivi.

Per ogni contratto di sponsorizzazione, il Comune di Pianoro definisce preliminarmente il valore dello stesso, esplicitando le peculiarità del progetto, dell'iniziativa o dell'intervento sponsorizzato/a al fine di farne rilevare la correlazione con le componenti economiche della sponsorizzazione.

Art. 6

Elementi necessari dell'avviso pubblico per la sollecitazione a manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni

L'avviso pubblico per la sollecitazione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di progetti, iniziative o interventi dell'Amministrazione è da questa predisposto con una struttura che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'attività sponsorizzata;
- b) valore della sponsorizzazione;
- c) vantaggi potenziali per lo sponsor;
- d) obblighi generali dello sponsor;
- e) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte dello sponsee;
- f) procedure di valutazione delle proposte;
- g) passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee.

Art. 7

Forme di pubblicizzazione della volontà del Comune di Pianoro di giungere a stipulazione di contratti di sponsorizzazione

Il Comune di Pianoro pubblicizza la propria volontà di stipulare contratti di sponsorizzazione mediante avvisi resi noti mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente
- pubblicazione sul proprio e su altri siti internet e social network;
- avvisi resi noti ad associazioni di categoria od imprenditoriali;
- inoltro postale mirato a soggetti già in relazione con il Comune di Pianoro per contratti di pubblicità;
- altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 8 **Offerta dello sponsor**

L'offerta dello sponsor deve essere presentata in forma scritta e deve contenere:

- a), l'attività, l'iniziativa o il progetto del Comune di Pianoro, che si intende sponsorizzare;
- b) la proposta di sponsorizzazione che si può concretizzare con finanziamenti, cessione di beni o prestazione di servizi;
- c) l'accettazione delle condizioni previste avviso pubblico di manifestazione di interesse.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- l'inesistenza di condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il contratto di sponsorizzazione e le relative autorizzazioni.

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Funzionario Coordinatore dell'Area che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso pubblico.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Funzionario Coordinatore dell'Area che organizza l'iniziativa o l'evento.

Art. 9 **Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor**

Il Comune di Pianoro può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro volontà.

Le proposte di sponsorizzazione devono descrivere le modalità dell'intervento economico e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

Il dirigente d'Area interessato potrà accogliere le proposte in relazione ai contenuti espressi, agli scopi che si intendono realizzare e alla economicità del procedimento. In tal caso non trova applicazione la procedura descritta nei commi precedenti.

Art. 10
Regolazione dei possibili conflitti di interesse

L'Amministrazione non può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti con i quali sussistano contrasti di interesse in relazione alla conflittualità tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso o il particolare segno distintivo dal medesimo utilizzato nell'ambito della sponsorizzazione

Gli elementi ingeneranti conflitti di interesse possono rappresentare causa di esclusione di proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di mancata valutazione delle stesse in relazione a manifestazioni di interesse spontanee.

L'Amministrazione e lo sponsor definiscono nel contratto procedure per la risoluzione di eventuali conflitti verificabili nel periodo di sviluppo della sponsorizzazione.

Art. 11
Esplicitazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

Il Comune di Pianoro definisce le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, nei contratti di sponsorizzazione possono essere esplicitate clausole di esclusiva:

- a) generale, comportanti la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
- b) commerciale, con formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.

L'Amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o commerciale in tutti gli atti preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse, nei quali devono essere comunque indicati i criteri di selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle esclusive.

Qualora il Comune di Pianoro ritenga di non voler definire i contratti di sponsorizzazione con clausole di esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari.

Art. 12
Proposte di sponsorizzazione concorrenti

In presenza di proposte di sponsorizzazione concorrenti ed a fronte della sussistenza di clausole di esclusiva nei relativi contratti, l'Amministrazione definisce specifici criteri di selezione delle migliori manifestazioni di interesse.

I criteri per il confronto e la valutazione delle proposte di sponsorizzazione sono definiti con particolare riferimento al valore economico delle stesse ed ai vantaggi complessivi per l'Amministrazione.

Art. 13 Individuazione dello sponsor

L'individuazione dei soggetti operanti come sponsor di progetti, iniziative od interventi dell'Amministrazione è da questa effettuata mediante specifici provvedimenti traduttivi delle procedure di selezione o di recepimento delle manifestazioni di interesse spontanee.

Art. 14 Definizione del rapporto contrattuale

I rapporti relativi alla sponsorizzazione nella quale l'Amministrazione opera con ruolo di sponsee sono formalizzati in specifico contratto, anche consistente in scambio di corrispondenza, nel quale sono precisati:

- a) le finalizzazioni generali della sponsorizzazione;
- b) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee
- c) i profili economici della sponsorizzazione;
- d) le clausole condizionanti il rapporto;
- e) la disciplina dell'uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
- f) le forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor;
- g) gli strumenti di valutazione dell'efficacia della sponsorizzazione;
- h) le clausole inerenti la risoluzione del contratto e delle controversie.

I contratti di sponsorizzazione sopra citati possono avere a titolo di corrispettivo anche la messa a disposizione di beni e di servizi per valore pari a quello del contratto (4).

Art. 15 Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di selezione di contraenti per appalti di servizi

Il Comune di Pianoro può prevedere, nell'ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione.

Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento del servizio.

TITOLO III **CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ED OPERE PUBBLICHE**

Art. 16

Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche

Il Comune di Pianoro può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 17

Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche

Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni, devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 18

Verifiche dell'efficacia delle sponsorizzazioni per l'Amministrazione Comunale

Le sponsorizzazioni sono soggette verifiche da parte del Funzionario Coordinatore dell'Area competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 19

Tutela dei marchi

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Amministrazione Comunale prevedono

necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 20

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. d) sotto lettera a), del CCNL del 01.04.1999, una quota delle somme derivanti da sponsorizzazioni è annualmente destinata a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nel rispetto delle relazioni e delle metodiche sindacali.

Art. 21

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) lo sponsor presenti caratteristiche configgenti con proprie linee di attività istituzionale;
- d) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni che comportino, anche implicitamente, :

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati in conformità alle norme vigenti esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati.

Titolare della banca dati è il Comune di Pianoro; responsabili del trattamento dei dati sono i Funzionari Coordinatori delle aree interessate.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 23

Adempimenti fiscali e contabili

In relazione alle sponsorizzazioni attivate, l'Amministrazione Comunale adotta tutti gli atti

di natura amministrativa, contabile e fiscale necessari, comprese le rilevazioni sul bilancio dell'Ente, anche in caso di operazioni permutative.

Art. 24
Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Pianoro secondo la disciplina del presente regolamento.

È tuttavia facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 25
Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali con esso incompatibili.